

PROC. UNITARIO N. 301-1/2022

SENT. N. 642/2022

CRON. N. 26590/22

REPERTORIO 736/22



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

riunito in camera di consiglio e così composto:
dott.ssa Angela Coluccio- presidente
dott. Fabio Miccio - giudice
dott. Marco Genna - giudice delegato relatore
ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di:
nato a Roma il 14.06.1964 (C.F.
(), elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'Avv. Berardo Di Ferdinando del Foro di Teramo.
Letto il ricorso depositato l'11.11.2022 con il quale Ranucci
Adriano ha richiesto emettersi sentenza ex art. 270 CCII di
apertura della liquidazione controllata;
esaminata la documentazione allegata;
udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che essendo il ricorso stato presentato dal debitore
non si ritiene necessaria la sua audizione;
rilevato che al ricorso è allegata relazione redatta
dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento Forense di Roma nella persona dell'Avv.
Francesca Romana Capezzuto, che, come previsto dall'art. 269
comma 2 CCII, ha illustrato la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed ha espresso un

giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, atteso che il ricorrente, esercente attività di promotore finanziario e titolare di omonima impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, risulta avere il centro degli interessi principali nel Comune di Roma (v. artt. 268 comma 1 e 27 commi 2 e 3 CCII). La sua impresa individuale ha infatti la sede legale in Roma, via n. :

rilevato che il ricorrente è imprenditore commerciale (sulla qualifica di imprenditore commerciale del promotore finanziario v. Cass. 5660/2017, 23384/2012, 18135/2002), ma è titolare di "impresa minore" ex art. 2 comma 1 lettera d) CCII e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Dalla documentazione prodotta risulta infatti che l'ammontare dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi conseguiti e dei debiti anche non scaduti nell'ultimo triennio si attesta al di sotto delle soglie previste dalla richiamata deposizione;

rilevata l'assenza di domande di accesso da parte del a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza previste dal Titolo IV del CCII;

ritenuto sussistere lo stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c) CCII. Il ricorrente risulta infatti gravato da una considerevole esposizione debitoria (Euro , compresi i debiti prededucibili nei confronti di OCC e del legale che lo assiste), composta in misura prevalente da debiti fiscali e previdenziali e che comprende anche una quota significativa di debiti nei confronti dell'istituto di credito con il quale opera e dei familiari per assegni di mantenimento non versati come previsto dalla sentenza di divorzio e dai successivi provvedimenti che ne hanno determinato gli importi. Il è inoltre sottoposto a procedura esecutiva (pignoramento presso terzi), della quale ha richiesto la

sospensione. Per contro, il ricorrente non è proprietario di beni immobili, dispone di soli n. 2 beni mobili registrati (un motociclo e un'autovettura) di modesto valore economico (circa Euro), è titolare di n. azioni del valore di Euro attualmente pignorate (su istanza dell'ex coniuge) e dispone di entrate mensili, derivanti dalla sua attività imprenditoriale, solo lievemente superiori (nel 2021 Euro) alla quota di spese mensili necessarie al suo mantenimento e al mantenimento del suo nucleo familiare (che tiene conto degli importi che lo stesso è tenuto a versare mensilmente in favore delle due figlie non conviventi e delle spese di locazione che deve sostenere per il figlio convivente , studente fuori sede), pari a Euro ;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento né l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall'art. 14quinquies comma 1 legge 3/2012, in ragione dell'estensione della legittimazione a richiedere l'apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall'ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni;

rilevato che il ricorrente ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio, fatta eccezione per il ricavato della sua attività lavorativa destinato al mantenimento suo e del suo nucleo familiare, che risulta essere stato congruamente indicato nella domanda. A tal riguardo, si evidenzia come il ricorrente sia obbligato al mantenimento dei suoi tre figli, compresi i due non conviventi, in ottemperanza a provvedimenti giudiziali e in

disponibilità e ad utilizzare il Motociclo PIAGGIO modello
targato ;

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della
liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva
o cautelare anche per i crediti maturati durante la
liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui
beni compresi nella procedura, e tra questi sulle azioni
oggetto della procedura esecutiva n. RGE Tribunale
di Roma;

DISPONE

a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito
internet del Tribunale di Roma, con oscuramento dei dati
sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore, e la
pubblicazione della stessa nel registro delle imprese;

DISPONE

a cura del liquidatore la trascrizione della presente
sentenza nel Pubblico Registro Automobilistico;

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente
sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza
al ricorrente ed al liquidatore nominato;

DISPONE

invece che la presente sentenza sia notificata, a cura del
liquidatore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni
del debitore.

Così deciso in Roma il 30/11/2022.

Il giudice estensore

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposizione in Cancelleria



Roma, li 1.12.2022

FG

Il presidente

[Handwritten signature]